

Dopo l’approvazione del Senato il DDL “Dopo di noi” è legge.

>> DESTINATARI



Con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita delle persone **disabili** successivo alla **scomparsa dei genitori/familiari**.

Destinatari delle misure di assistenza cura e protezione previste sono le persone con **disabilità grave** (così come definita dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto **mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza**.

>> PRINCIPI FONDAMENTALI



Favorire il **benessere**, la piena **inclusione** e l’**autonomia** delle persone con disabilità grave.

Progressiva **presa in carico** della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori e rafforzamento di quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili.

Definizione degli **obiettivi di servizio** e dei **livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale** da garantire su tutto il territorio nazionale ai destinatari della legge.

Riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il **superiore interesse delle persone con disabilità grave** e nel **rispetto della volontà** delle persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Riconoscimento del **carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi**, considerate come aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

>> ELEMENTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO



Stanziati **90 milioni di euro** a decorrere dal 2016 per i seguenti interventi:

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del **Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare**.

- Un decreto del Ministero del Lavoro, in accordo con Ministero Economia e Finanze e Ministero della Salute, stabilirà i **criteri per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo**.
- **Le Regioni definiscono i criteri** per l’erogazione dei finanziamenti, le modalità di **pubblicità** dei finanziamenti erogati, la **verifica** dell’attuazione delle attività svolte, nonché le ipotesi di **revoca** dei finanziamenti medesimi.
- **Principali obiettivi del Fondo:**
 - adottare e potenziare programmi di intervento volti a favorire **percorsi di deistituzionalizzazione**;
 - realizzare **interventi innovativi di residenzialità** diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di co-housing;
 - realizzare interventi di permanenza temporanea in una **soluzione abitativa extrafamiliare** per far fronte ad eventuali emergenze;
 - sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la **gestione della vita quotidiana** e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
- Al **finanziamento** dei programmi e alla **realizzazione** degli interventi possono concorrere le Regioni, gli Enti Locali, gli enti del terzo settore e altri soggetti di diritto privato.
- Le attività di programmazione degli interventi prevedono il **coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità**.



Agevolazioni per le **erogazioni di soggetti privati**, la stipula di **polizze di assicurazione** e la **costituzione di trust** in favore dei disabili gravi.

- Incremento della **detraibilità di assicurazioni sulla vita** finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
- **Possibilità di istituire dei trust in favore di persone con disabilità grave**, godendo di agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito. Per beneficiarne, il trust deve perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della persona disabile grave in cui favore è istituito.
- Introdotti **ulteriori strumenti normativi che godranno di esenzioni e benefici fiscali** per destinare beni e servizi alle persone con disabilità grave al venimento dei genitori. Concessa la possibilità di **istituire vincoli di destinazione e fondi speciali**, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.



Realizzazione di **campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri** per diffondere la conoscenza delle disposizioni introdotte e, più in generale, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale.